

OGGETTO: **DISPOSIZIONI OPERATIVE A RECEPIMENTO DEI PROTOCOLLI CONDIVISI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL Covid-19**
(in relazione al Protocollo 14 marzo 2020 rivisto il 24/04, del DPCM 10/04/2020, del DPCM 26/04/2020 che tra le altre cose acquisisce il Protocollo del 24/04 inserendolo nel decreto come "allegato 6", DPCM 17/05/2020 "allegato 12", DPCM 11/06/2020 "allegato12", DPCM 07/08/2020 "allegato12", DPCM 13/10/2020 "allegato12", DPCM 24/10/2020 "allegato 12", DPCM 03/11/2020 "allegato 12") DPCM 03/12/2020 "allegato 12", DPCM 14/01/2021 "allegato 12", DL 13 marzo 2021 n°30, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, revisione del 06.04.2021)

Con riferimento all'oggetto, ai sensi di quanto disposto dagli specifici DPCM citati e dal conseguente "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**", promosso dal Governo e sottoscritto con le parti sociali, riepiloghiamo le misure di prevenzione e sicurezza adottate dall'azienda, fatte salve le misure essenziali già disposte e attuate in linea con le direttive ufficiali provenienti dalle istituzioni.

La ripresa o la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. A tal proposito, azienda, RSU e RLS si incontrano periodicamente dal 16.03.2020 redigendo specifici verbali, per condividere i temi del "Protocollo" che segue, adottato in azienda. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Ecco i contenuti del "Protocollo Condiviso":

01. INFORMAZIONE: L'azienda, attraverso il sito internet, le bacheche aziendali e la distribuzione diretta di materiale informativo e formativo, diffonde a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda a vario titolo, le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, specifici depliant informativi. Includo copia delle presenti disposizioni e protocolli di sicurezza e salute. **Si richiede nello specifico:**

- **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria** nelle modalità di seguito indicate alla "lettera C".
- **la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso in azienda o di poter permanere in essa e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti ministeriali impongono di informare le autorità sanitarie e di rimanere al proprio domicilio.** Contattare il numero gratuito 1500 o il numero verde regionale 800.89.45.45 per informazioni dettagliate.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, sottoporsi al controllo temperatura e indossare la mascherina)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Anche nel caso di malattia sviluppata in ambiente domestico.

L'azienda fornisce una informazione adeguata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Anche previa la consegna ad ogni lavoratore di istruzioni all'uso e rapida formazione, all'atto del ritiro dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (*Disposizioni di sicurezza per corretto uso mascherine cod. 02/02/01 1451 qui allegata*)

02. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA: Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e saranno fornite di mascherine qualora non le avessero già. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. L'azienda con procedura specifica (02/02/01 1459) ha adottato questo provvedimento, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo cioè dal 18/05/2020. Le disposizioni prevedono che il lavoratore all'ingresso con temperatura superiore ai 37,5°, non potrà accedere all'azienda o permanere nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 e/o le figure preposte, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Per quanto riguarda appaltatori/clienti/visitatori, il Comitato aziendale ha da subito concordato che, come per i lavoratori dipendenti, il controllo della temperatura si attua naturalmente anche a tutto il personale esterno, a cui non sarà consentito l'accesso alla sede in caso sarà riscontrata una temperatura superiore a 37,5° e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

- Si informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio. Eventuali provvedimenti da parte delle autorità vanno comunicate all'azienda (permanenze domiciliari, quarantene, ecc.)
- **Il rientro in azienda di lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID 19 può avvenire solo a seguito di fornita evidenza di negativizzazione del tampone molecolare trasmessa al SPP, che gestisce tali informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy. (Per i non ospedalizzati)**
Chi riprende il lavoro dopo periodo di malattia, dovrà comportarsi come previsto da apposita informativa: (**Indicazioni operative per rientro da malattia in tempi di Covid - cod. 02/02/01 1453** qui allegata, revisionata in funzioni degli sviluppi legislativi e dei Protocolli nazionali).
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

03. MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI - APPALTATORI ESTERNI - VISITATORI E OSPITI:

- Il personale esterno, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in azienda. I fornitori esterni, accederanno in funzione delle indicazioni previste dall'azienda e seguendo la specifica cartellonistica posta sulle porte di ingresso di portineria e magazzino, che ne limitano l'accesso obbligandoli all'uso dei DPI, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. L'accesso alla portineria o al magazzino è contingentato ad una persona alla volta.
- Agli autisti esterni non è consentito l'accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro e ad usare la mascherina durante tutta la sua permanenza in azienda.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno quali appaltatori, sono dedicati solo ed esclusivamente i servizi igienici all'esterno della portineria (ai quali è garantita idonea pulizia

giornaliera e sanificazione almeno settimanale), vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente. La fruizione del servizio mensa è riservata solo ai dipendenti e agli appaltatori di manutenzione che operano assiduamente in azienda. Gli autisti esterni che fanno spola tra Rovato e Pontevico, potranno richiedere il cestino agli addetti mensa, entro le ore 11.00, ma non potranno consumare il pasto nel refettorio, allo scopo di evitare commistione tra esterni e interni.

- Va ridotto per quanto possibile l'accesso ai visitatori, eccetto per il personale legato alle attività da mettere in atto per la prevenzione (impresa di pulizie, manutenzioni straordinarie), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo. Predisposta apposita informativa da consegnare preventivamente o al momento dell'accesso. **(cod. SAEMp04.08.07-R-P visitatori qui allegata).**
- Obbligatorio l'uso di specifici DPI, come da cartellonistica all'ingresso (guanti, mascherina)
- Prevista una appendice al contratto di appalto e comunque inviato agli appaltatori che devono intervenire per lavori all'interno degli stabilimenti Eural Gnutti S.p.A. per la gestione della specifica emergenza legata all'Emergenza Covid-19, ed impegna l'appaltatore al suo integrale rispetto. **(cod. SAEMp04.08.07-R-P appaltatori qui allegata).**

04. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura già la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di ristoro, con la collaborazione di ditta specializzata, inclusi i box e uffici di produzione, pulpiti degli impianti principali in cui operano più persone. **L'attività di sanificazione viene certificata mensilmente col resoconto degli interventi effettuati**
- Garantita la pulizia a fine o durante il turno con un addetto dedicato quotidianamente dal 16/03/2020 e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, con adeguati detergenti sia negli uffici, anche nei reparti produttivi a cura di azienda specializzata con la quale è stato stipulato contratto di collaborazione. Vedere anche punto 07.
- Sono stati distribuiti nei reparti e lungo le linee produttive, appositi nebulizzatori in plastica con prodotto detergente e virucida, opportunamente etichettati, per facilitare pulizie più frequenti a cura dei lavoratori al bisogno, per pulsantiere carriponte, singole postazioni di lavoro, pulpiti, ecc.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, a cura di azienda specializzata che rilascerà le certificazioni degli interventi effettuati.

05. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, come da indicazioni già ampiamente diffuse, anche nei servizi igienici sono state affisse prescrizioni per il corretto lavaggio delle mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani a base di soluzione alcolica, in appositi dispenser collocati in molti punti facilmente individuabili e nelle aree comuni e di passaggio frequente. È raccomandata sempre e comunque la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- Rispettare la distanza interpersonale di un metro. Deve essere tassativamente mantenuta (il virus si diffonde principalmente con le goccioline di saliva) fonte ISS.
NB: è raccomandato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro anche con indossata la mascherina. Nei luoghi di lavoro la mascherina deve essere sempre indossata

06. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo la disciplina vigente. Per questi motivi,

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle istruzioni fornite e avendone cura.

- *Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.*

Comunque, già con verbale del 06/11/2020, il "Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso", stabilì dal 10/11/2020 l'uso **OBBLIGATORIO** e continuativo della mascherina in tutte le aree aziendali.

- Sono previsti all'occorrenza altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

07. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo strettamente necessario di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. Rimangono in essere le misure e le azioni già intraprese per la mensa: contingentamento ingressi, ampliate le fasce orarie di fruizione pasti, sia a pranzo che a cena, porzioni monodose olio aceto sale ecc, vassoi predisposti con il necessario, posate e pane preimbustati, gel sanificante, distributori bevande contact less, cartellonistica informativa, nastri adesivi sulle pareti per indicare il distanziamento del personale in attesa, ridisposizione tavoli, sanificazioni straordinarie superfici, pulizie, ecc., il tutto in collaborazione con la società fornitrice, il cui personale opera sempre con la mascherina. Durante l'eventuale attesa, durante il passaggio lungo il bancone service e ogni volta ci si debba alzare dal tavolo per qualsiasi motivo è obbligatorio indossare la mascherina.
- Con azienda specializzata è stata disposta la sanificazione degli uffici, locali comuni, reparti lavorativi. Gli spogliatoi su input delle rappresentanze sindacali a titolo precauzionale per la salute dei lavoratori, rimarranno chiusi fino a nuova comunicazione. La decisione trova anche il favore dell'azienda. Nonostante il tentativo iniziale di contingentare gli accessi limitando i tempi di permanenza, vista la logistica, la difficoltà di sorveglianza e il rischio di creare assembramenti, si è ritenuto opportuno chiuderli per tutelare la salute dei lavoratori.
- Garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa, con appositi detergenti (a cura della ditta appaltatrice del servizio) e una volta a settimana da ditta specializzata per tavoli, sedie, superfici e pavimenti. Tutte le tastiere dei distributori di bevande, di DPI, e timbratrici saranno sanificati e puliti giornalmente dal 16.03.2020, anche per gli uffici/box di produzione. I pulpiti di comando principali, sanificati almeno settimanalmente.

- Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti in queste aree: non più di due persone per volta ai distributori di bevande. Le regole ministeriali sottolineano l'obbligo di limitare al massimo i contatti sociali.

08. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- Limitata ove possibile la presenza di personale.
- Si è ricorso ad una rimodulazione del personale degli uffici e ove possibile alla produzione, ricorrendo a spazi e locali precedentemente adibiti a sale riunioni e uffici inutilizzati. Anche se la distanza tra le postazioni di lavoro negli uffici garantisce la distanza interpersonale di almeno un metro, sono stati comunque acquistati dei pannelli separatori in plexiglass, da destinare principalmente dove le postazioni di lavoro prevedano lavoratori uno di fronte all'altro, prossimi al metro.
- La turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili è già in essere, compatibilmente con le presenze in azienda del personale e la formazione di ciascuno.
- Utilizzato ove possibile **il lavoro agile o da remoto** per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. Ove previsto, al lavoratore saranno garantiti supporto e assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione tempi di lavoro, pause, ecc.)
- Sono limitate all'indispensabile tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. **Le modalità di effettuazione delle trasferte vengono preventivamente valutate da RSPP e MC in funzione del contesto epidemiologico delle aree interessate**
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state trovate soluzioni come ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, ma va considerato il fatto che la logistica aziendale non genera assembramenti all'entrata e all'uscita in quanto sono diversi i punti di ingresso del personale d'ufficio e di produzione. Queste misure potranno essere ridefinite di comune accordo in linea con l'andamento della situazione epidemiologica generale.
Rimodulata la fruizione dei tornelli in ingresso e in uscita, attualmente non si rilevano particolari criticità e rimangono in servizio.
- La mobilità stradale che porta i dipendenti dalle proprie abitazioni in azienda e viceversa, non essendo quest'ultima localizzata in grandi centri abitati, non crea aggregazioni sociali degne di nota.

NB: Al presente punto n°8, il "Protocollo Condiviso" nazionale tocca alcuni argomenti legati a cassa in deroga, ammortizzatori sociali, ferie, astensioni, ecc. - NEL MOMENTO IN CUI NON SI DOVESSERO RIUSCIRE A GARANTIRE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, SI RIMANDA AL FATTO DI RICORRERE ALLE MISURE CONTENUTE NEI DECRETI E ORDINANZE EMESSI

09. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI

- Sono stati organizzati ove possibile orari di ingresso e di conseguenza di uscita scaglionati in modo da ridurre i contatti nelle zone comuni, solo in sala mensa e in alcuni uffici, previo accordi con i rispettivi responsabili. Non è stato possibile farlo ovunque considerando il fatto che già da tempo i dipendenti accedono da punti differenti ai rispettivi reparti, come indicato al punto precedente.
- Non si ritiene necessario per ora, differenziare la porta di entrata e la porta di uscita da questi locali, visto che non c'è contemporaneità. Cosa invece applicata ai tornelli in ingresso/uscita. Sarà

garantita la massiccia presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Ove possibile, sono state bloccate aperte, le porte di ingresso ai reparti.

- Il personale addetto al trasporto e ricezione merci, inclusi bancali, pacchi, buste, documenti e altro materiale cartaceo, oltre che alle misure generali valide per tutti i lavoratori, dovrà utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione tra cui i guanti monouso. Lavare le mani o usare igienizzante frequentemente.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Ove possibile usare il telefono per comunicare.
- Le riunioni in presenza consentite solo nel rispetto delle regole note. Laddove le stesse riunioni fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, uso continuo della mascherina e un'adeguata pulizia, areazione e sanificazione dei locali. Nel caso, recarsi nell'area esterna coperta nei pressi del parcheggio auto aziendali oppure, dalle 09.00 alle 10.30 o dalle 14.30 alle 17.00, negli ampi locali del refettorio mensa in quanto negli orari indicati non si eroga il servizio. Oltre la metà delle sale riunioni inizialmente dedicate alla rimodulazione del personale degli uffici, grazie alle misure messe in atto come i separatori in plexiglass, uso costante della mascherina, ecc., si sono liberate. Pertanto si conviene che si possano ricevere clienti, visitatori e ospiti, limitandoli al minimo indispensabile, previa prenotazione anticipata delle salette disponibili e la consegna della specifica informativa COVID appositamente predisposta per gli stessi. (vedere punto 3)
- Sono ripresi gli eventi interni e attività di formazione in presenza, ove l'organizzazione aziendale lo permetta nel rispetto delle regole note; ove possibile è comunque favorita la formazione a distanza. Specifiche necessità saranno valutate di volta in volta.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai responsabili, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE

- La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (ossia il Decalogo esposto in tutte le bacheche e sul sito internet)
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia o infortunio.
- La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e i tre RLS.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. A tal proposito è stata consegnata ad ogni lavoratore comunicazione generale e agli identificati come "ipersuscettibili" specifica comunicazione destinata al loro medico di famiglia, per la gestione del caso.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- **Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID19 con ricovero ospedaliero, il Medico Competente visita il lavoratore, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione tramite effettuazione del tampone molecolare secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E COMITATO DI CONTROLLO

- È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS. Questo Comitato si potrà riunire ogni qualvolta ci sia necessità o una qualsiasi richiesta di incontro da parte di uno dei componenti del Comitato. Questi "protocolli" essendo acquisiti da una Disposizione di sicurezza aziendale, diventano un obbligo per i lavoratori, nella tutela della loro salute e sicurezza.

Il Comitato valuta periodicamente l'efficacia delle misure assunte e dispone eventuali modifiche o integrazioni. Per ogni riunione del Comitato, viene redatto specifico verbale che riassume i contenuti dell'incontro.

Il Comitato di verifica delle regole del protocollo istituito dal 16/03/2020 è composto da:

Gabelli Ivo, Conter Mauro, Gazzoli Stefano, Raineri Roberto, Bianchetti Claudio e il Medico Competente aziendale, il dott. Gianluca Diglio di CMPA s.r.l..

Questo Comitato, con verbale del 06/11/2020, al fine di implementare la vigilanza sul rispetto delle misure in essere per prevenire il contagio, in particolare l'obbligo di uso costante delle mascherine nei luoghi al chiuso, ha stabilito quanto segue:

- **Individuazione del personale incaricato alla Vigilanza.** Oltre a tutti i preposti di reparto e di ufficio sui quali già grava l'obbligo di Vigilanza ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 81/2008, il seguente personale sarà incaricato di effettuare la vigilanza specifica: **tutti i membri del Comitato e collaboratori esterni: S. Gazzoli, I. Gabelli, C. Bianchetti, M. Conter, R. Raineri, S. Bracchi, J. Barucco, G. Margiotta e tutti gli addetti al servizio portineria.**

- **Modalità di applicazione provvedimenti:**

avviso verbale, ossia evidenziare verbalmente al soggetto la violazione del Protocollo (alla prima infrazione);

segnalazione all'azienda da parte dei soggetti incaricati di cui al punto precedente (alla seconda infrazione). L'azienda provvederà a contestare l'addebito tramite lettera di contestazione ai sensi e per gli effetti della legge 20 maggio 1970, n. 300, alla quale potrà seguire un provvedimento disciplinare ai sensi del CCNL vigente, in funzione della gravità del fatto (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, sospensione, ecc.).

La pandemia si sconfigge soprattutto con i comportamenti individuali, lavandosi spesso le mani, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina.

Con l'inizio della campagna vaccinale a cui si raccomanda vivamente di aderire, non significa che il rischio epidemico declini rapidamente. Se le persone smettono di rispettare le regole principali, oppure cominciano a diventare tolleranti nei confronti di un numero alto di contagi o di decessi giornalieri, come già capitato i numeri possono rapidamente ricominciare a crescere.

Consapevoli che tutte le misure attuate nel protocollo abbiano un forte impatto nelle abitudini quotidiane, si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

La situazione è in continua evoluzione, l'azienda segue attentamente l'evolversi degli eventi e rimane pronta a recepire i provvedimenti istituzionali ufficiali.

Rovato, 16.04.2021

Il Datore di Lavoro
Il Comitato per l'applicazione del Controllo
(copia firmata agli atti)